

Chiarimento n. 2

Non essendo contemplato nella dichiarazione si desidera sapere se in base all'art.93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni è possibile applicare la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese.

Risposta chiarimento n. 2

Il disciplinare di gara riporta quanto segue:

“Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti”.

Nella domanda di partecipazione è richiesto espressamente di dichiarare la natura dell'operatore economico:

- Microimpresa
- Piccola impresa
- Media impresa

Conseguentemente, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.